



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER GLI STUDI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1

Costituzione

1. E' costituito tra l'Università degli Studi di Sassari e l'Università degli Studi di Cagliari il Centro Interuniversitario denominato "Centro Studi di Relazioni industriali".
2. Il Centro, che si intende quale prosecuzione ed evoluzione del Centro interdipartimentale dell'Università di Cagliari, denominato "Centro Studi di Relazioni industriali" e conserva tutti i rapporti giuridici ed economici attualmente in capo a tale Centro.
3. Il Centro utilizza l'acronimo CSRI

Art. 2

Sedi consorziate

1. Università degli Studi di Sassari, con sede legale a Sassari, Piazza Università n.21, Sassari
2. Università degli Studi di Cagliari, con sede legale a Cagliari, Via Università n.40, Cagliari

Art. 3

Afferenze

1. Afferiscono al Centro, in prima applicazione i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:
 - a) Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell'Università di Cagliari
 - b) Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari

Art. 4

Finalità del Centro

1. Finalità del Centro sono lo studio e l'approfondimento del valore lavoro nella società, dei sistemi di relazioni industriali, in Italia e nel mondo, e la diffusione delle relative acquisizioni.
2. Le finalità del Centro sono perseguite con l'apporto di ricercatori di diverse discipline, segnatamente giuridiche, sociologiche, storiche, economiche, organizzative, psicologiche, e riguardano la storia e l'evoluzione del rapporto di lavoro, i sistemi di relazioni industriali, il mercato del lavoro, l'organizzazione del lavoro ed ogni altra materia connessa.
3. Nell'ambito di tali finalità il Centro può:
 - a) effettuare ricerche, anche in collaborazione con altri enti e Centri di ricerca, italiani e stranieri;
 - b) organizzare corsi, dibattiti, seminari e conferenze;
 - c) organizzare attività formative destinate all'interno ed all'esterno dell'università;
 - d) promuovere e partecipare a dottorati di ricerca e corsi di perfezionamento;
 - e) favorire lo scambio di informazioni e di materiale di ricerca con altre università italiane e straniere e con altri centri di ricerca pubblici e privati, attivando in particolare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo nella promozione di iniziative scientifiche culturali nei campi di interesse del Centro;

- f) produrre materiale multimediale volto alla divulgazione dei risultati della ricerca, pubblicazioni, siti, materiale audiovisivo, etc.;
- g) Attivare forme di collaborazione con i soggetti delle relazioni industriali (sindacati, associazioni datoriali, Enti pubblici, etc);
- h) Fornire attività di consulenza ed effettuare prestazioni per conto terzi nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 5
Sede amministrativa

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell'Università degli Studi di Cagliari. Tale sede potrà essere cambiata previo accordo tra le Università convenzionate.

Art. 6
Organizzazione del Centro

1. Sono organi del Centro
 - a) Il Direttore
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) l'Assemblea
 - d) Il Comitato Scientifico

Art. 7
Il direttore

1. Il Direttore è nominato, dai Rettori delle due sedi consorziate su designazione del Consiglio direttivo che lo elegge al suo interno tra i professori di ruolo aderenti.
2. Il Direttore dura in carica un triennio a partire dal primo gennaio successivo alla data di elezione ed è rieleggibile una sola volta,
3. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro e ne coordina l'attività;
 - b) vigila sull'osservanza del presente Statuto;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico e cura l'esecuzione delle rispettive delibere;
 - d) segnala al direttore del dipartimento ove il Centro ha sede amministrativa la necessità di quanto occorre per il funzionamento del Centro;
 - e) propone al consiglio Direttivo ed al Comitato scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro ed al consiglio di dipartimento per l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di budget;
 - f) predispose al termine dell'esercizio (a fine anno) il rendiconto consuntivo e una relazione sull'attività svolta dal Centro, da trasmettere ai Rettori delle Università convenzionate al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza;
 - g) nomina il vice direttore, tra i componenti del Consiglio direttivo. Il vice direttore lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento
 - h) convoca, almeno una volta all'anno, l'Assemblea degli afferenti al Centro;
 - i) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalla norme vigenti.

Art. 8
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di deliberazione del Centro.
2. Il Consiglio direttivo è composto da 4 membri, di cui almeno uno di ciascuna delle Università consorziate, eletti dall'assemblea degli afferenti.

3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) elegge tra i suoi componenti il Direttore e lo designa per la nomina ai Rettori delle due sedi consorziate;
 - b) approva, su proposta del Direttore, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
 - c) approva i prospetti di budget (entro il 30 ottobre di ogni anno) e di rendiconto gestionale annuale economico patrimoniale (entro il 31 gennaio di ogni anno) da trasmettere al Dipartimento sede del Centro;
 - d) approva il resoconto annuale delle attività e delle spese relative all'esercizio precedente, predisposti dal Direttore; il resoconto è trasmesso ai Rettori delle Università convenzionate;
 - e) delibera sulla partecipazione al Centro di altri Dipartimenti e sull'afferenza di studiosi italiani e stranieri le cui competenze siano riconosciute dal Consiglio direttivo e rilevanti per l'attività del Centro;
 - f) propone agli Organi di governo degli Atenei le modifiche al presente Statuto con delibera approvata da almeno i 2/3 dei suoi componenti;
 - g) approva gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività del Centro;
 - h) esercita tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro e delibera su ogni altro argomento sottoposto al sua esame dal direttore.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione delle attività del Centro, del relativo budget e del rendiconto consuntivo. E' convocato, altresì, ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti. La convocazione della seduta ordinaria avviene, anche a mezzo fax o email almeno 15 giorni prima della seduta. Le altre sedute potranno essere svolte anche con modalità telematica,
5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. La partecipazione al consiglio non può essere oggetto di delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

Art. 9

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza che coopera alla formulazione delle linee generali di attività de Centro, esprimendo il suo parere. Il Comitato scientifico è costituito da un massimo di 10 componenti ed è costituito:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) da due membri designati dal Consiglio Direttivo tra gli afferenti al Centro;
 - c) da docenti, ricercatori e studiosi, italiani e stranieri, designati dal Consiglio direttivo, le cui competenze siano riconosciute come rilevanti per la programmazione e la gestione delle attività del Centro;
2. Il comitato scientifico è convocato almeno una volta all'anno con almeno 15 giorni di preavviso, anche a mezzo fax o email.
3. Il Comitato scientifico decade automaticamente alla scadenza del mandato del Direttore del Centro.
4. I membri del Comitato scientifico partecipano alle riunioni a titolo gratuito.

Art. 10

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli afferenti al Centro.
2. L'Assemblea è convocata una volta all'anno, con almeno 15 giorni di preavviso, prima della convocazione della seduta ordinaria del Consiglio direttivo, anche a mezzo fax o mail. Ciascun afferente può essere munito di non più di una delega.
3. L'Assemblea:
 - a) elegge i componenti del direttivo tra gli afferenti appartenenti alle Università consorziate. Laddove l'elezione non avvenga con l'unanimità dei consensi, è prevista la votazione a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere un numero di preferenze non superiore ad 1/3 del numero

- dei componenti da eleggere. In ogni caso risulta eletto il più votato di ciascuna delle università consorziate;
- b) discute le linee programmatiche che il Direttore proporrà al Consiglio direttivo in seduta ordinaria;
 - c) Esprime pareri e proposte su tutte le materie di competenza del Centro che il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno del Consiglio direttivo.

Art. 11
Adesioni

1. Afferiscono al Centro i docenti delle Università di Cagliari e di Sassari che svolgano attività di ricerca e didattica nell'ambito delle materie attinenti alle finalità del Centro di cui al precedente art.4.
2. La richiesta di afferenza è esaminata dal Consiglio direttivo del Centro che, in caso di parere negativo, ha l'obbligo di motivare la propria deliberazione.
3. Al Centro possono inoltre afferire docenti di altre Università italiane o straniere, in numero non superiore a 1/3 del totale degli afferenti provenienti dalle università consorziate, individuati, con delibera motivata ai sensi dell'art. 8, lettera d) del presente statuto.

Art. 12
Personale amministrativo e di ricerca

1. Le Università aderenti, nei limiti dei mezzi a loro disposizione possono:
 - a) distaccare al Centro personale docente e non docente, previo loro consenso, secondo quanto previsto dall'art. 91, terzo comma, del Dpr n. 382/80
 - b) mettere a disposizione locali e attrezzature
2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro può contare, oltrechè sul predetto personale, anche su:
 - a) comandi di professori di istituti di istruzione media previsti dall'art. 22 della legge 19.3.1958, n. 311 e dall'art. 115 del R.D. 31.8.1933, n. 1592;
 - b) utilizzazione temporanea di professori di università straniere in base all'art. 97 del citato R.D. o in base ai finanziamenti previsti dalle norme vigenti e dalla Legge regionale n. 7;
 - c) utilizzazione di assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, borsisti regionali, ministeriali, dei CNR o da altri Enti italiani e stranieri.

Art. 13
Convenzioni

1. Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici i privati, italiani o stranieri, che siano operanti nel proprio settore di ricerca o che siano comunque interessati alle finalità di cui all'art. 3

14
Finanziamenti ed amministrazione

1. Il Centro opera con finanziamenti provenienti:
 - a) da contributi della Regione Sardegna o di altre amministrazioni, istituzioni, enti pubblici o privati, organismi internazionali, agenzie;
 - b) da eventuali contributi ordinari delle Università aderenti, erogate direttamente o tramite i Dipartimenti di cui all'art. 3;
 - c) da fondi di ricerca;
 - d) dagli eventuali proventi per prestazioni rese a terzi, pubblici o privati;
 - e) da ogni altra fonte di finanziamento compatibile con le finalità istituzionali del Centro.
2. I fondi confluiscono nel budget del dipartimento dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al Centro stesso.
3. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile si applicano le norme di cui al titolo V del Dpr 4.3.1982, n. 371, secondo il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità vigente presso l'Università che ha sede amministrativa.

4. I beni infruttiferi acquisiti con i fondi assegnati al Centro sono inventariati in apposito registro intestato a "Centro Studi di Relazioni Industriali" presso il dipartimento ove ha sede amministrativa il Centro.
5. In caso di cessazione del Centro i beni di cui sopra rimarranno di proprietà delle Università convenzionate o dei rispettivi Dipartimenti che li hanno già in carico.
6. Gli eventuali contratti o convenzioni per il reperimento dei fondi sono stipulati dal Direttore del Centro, su delega del direttore di dipartimento, nel rispetto dei regolamenti vigenti nell'Università dove ha sede il Centro.

Art. 15

Budget e rendiconto consuntivo

1. Entro novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la proposta di budget del Centro, accompagnata dalla Relazione sulla attività che si prevede di realizzare), da trasmettere al Dipartimento sede amministrativa del Centro per la formazione del bilancio unico del Dipartimento stesso. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il Rendiconto gestionale annuale economico patrimoniale, da trasmettere al Dipartimento sede amministrativa del Centro unitamente al resoconto sull'attività svolta.

Art. 16

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni tre anni a valutazione da parte degli organi di governo delle Università convenzionate sulla base delle relazioni annuali predisposte ai sensi dell'art. 15 c. 3.

Art. 17

Durata e recesso

1. La Convenzione costitutiva del Centro è stipulata inizialmente per una durata di sei anni, che è prorogata automaticamente di anno in anno.
2. E' ammesso il recesso di ciascun Dipartimento delle Università partecipanti, previa disdetta, formalizzata con delibera dipartimentale, da inviare al Rettore almeno tre mesi prima della fine di ogni anno.
3. I singoli professori e ricercatori che intendono recedere dal Centro devono presentare le proprie dimissioni al Direttore del Centro, a mezzo lettera raccomandata, che ha effetto dal primo giorno successivo alla delibera del Consiglio Direttivo che indicherà, nell'accettare le dimissioni, le modalità da seguire per eventuali contratti in atto di cui sia titolare il dimissionario.

Art. 18

Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato anticipatamente su proposta del Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, previa delibera degli Organi di governo degli Atenei convenzionati.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente articolo ritenga sia venuta meno l'efficacia o non sia più possibile realizzare le finalità costitutive del Centro.
3. Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine le procedure di liquidazione della gestione del Centro. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo abbia avanzato la proposta di scioglimento.
4. Il Consiglio Direttivo, all'atto della proposta di scioglimento, individua tra i Dipartimenti afferenti alle Università convenzionate, quelli destinatari dei beni e delle attrezzature eventualmente disponibili.
5. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio direttivo indicherà le modalità da osservare per

onorare gli impegni e i contratti relativi, o per operare il trasferimento a ad altra struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 19

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le incombenze relative alle procedure per le afferenze dei componenti l'Assemblea sono svolte dalla Giunta in carica del Centro Studi di Relazioni Industriali dell'Università di Cagliari, il cui direttore dovrà convocare l'Assemblea del Centro interateneo entro 60 giorni dalla data di stipula della Convenzione istitutiva.